



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Servizio  
Sportello Unico Attività Produttive

**Registro Ordinanze n. 192 del 20/07/2022**

**ORDINANZA**

**OGGETTO: CARNEVALE ESTIVO 2022.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 56 del 09/06/2022 è stato approvato il calendario degli eventi turistici che si svolgeranno nel Comune di Loano nel periodo 15 giugno / 02 ottobre 2022;
- nel suddetto calendario sabato 23 luglio 2022, a partire dalle ore 21.00, risulta in programma la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino denominata "CARNEVALOA SUMMER EDITION", organizzata dalla Associazione "Vecchia Loano", con sede legale in Loano, C.so Roma nr. 9 – p.iva: 90014730098, per la quale è prevista una sfilata di gruppi in maschera e carri allegorici in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna;

**CONSIDERATO che:**

- per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra richiamati;
- un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle attività commerciali in genere;

**RILEVATO che:**

- in tale occasione si assiste ad un incremento di consumo di bevande alcoliche e no, contenute in recipienti di vario tipo spesso abbandonati nelle aree verdi, nelle pubbliche

vie e nelle piazze, con conseguente potenziale e rilevante pericolo per l'incolumità pubblica;

- al consumo di bevande alcoliche possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti ed abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, nonché di lattine e bottiglie di vetro (queste ultime spesso ridotte in frantumi), con conseguente potenziale e rilevante pericolo di danno a persone ed animali;
- che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

**CONSIDERATO** che si rende, inoltre, necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

**RITENUTO** necessario ed urgente, per quanto sopra meglio evidenziato, intervenire a tutela del preminente interesse pubblico - rappresentato dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica - vietando:

- a) la vendita per asporto di alimenti e bevande contenuti in recipienti di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

**RITENUTO** inoltre che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

**INFORMATO** preventivamente il Prefetto di Savona ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il R.D. 18/06/1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.);
- il R.D. 06/05/1940 nr. 635 ("Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.");
- la L. 26/10/1995 nr. 447;
- la L. 24/11/1981 nr. 689;
- la L.R. 02/01/2007 nr.1 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 *bis* D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii., inerente l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;

**PRESO ATTO:**

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- del piano di sicurezza relativo all'evento predisposto dall'Ing. Massimiliano Gattuso;

#### **RICHIAMATI infine:**

- il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la L. 07/08/1990 nr. 241 e ss.mm.ii. (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*);
- il D.Lgs. 25/05/2016 nr. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 nr. 190 e del D.Lgs. 14/03/2013 nr. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/2015 nr. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*);
- il Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali nr. 679/2016 ed il D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196 e ss.mm.ii. (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), nelle parti in oggi vigenti;

**AI SENSI** degli artt. 50 c. 7 *bis* e 54 cc. 4 e 4 *bis* D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., come modificati dal D.L. 20/02/2017 nr. 14, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 nr. 48;

#### **ORDINA**

in occasione della manifestazione “CARNEVALOA SUMMER EDITION” di cui in premessa, organizzata sabato 23 luglio 2022 in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna:

1. dalle ore 18.00 del 23/07/2022 alle ore 01.00 del 24/07/2022 la deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. nr. 55 del 29/06/1999, come approvata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 180 del 24/07/2001, fino al limite di 95 db(A);
2. in applicazione del combinato disposto degli artt. 50 comma 7*bis* e 54 comma 4*bis* D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 con le disposizioni del Ministero dell’Interno di cui alla Circolare 18/07/2018, **dalle ore 20.00 del 23/07/2022 alle ore 06.00 del 24/07/2022:**
  - a) che tutti gli esercizi commerciali non possono vendere alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
  - b) che tutti i distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak devono essere spenti;
  - c) che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere né somministrare per asporto alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; i medesimi hanno inoltre l’obbligo di non lasciare incustoditi oggetti di qualunque materiale (es: bicchieri e bottiglie di vetro, lattine, posate di metallo) che possono provocare danno a persone, cose ed animali;
  - d) a chiunque di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda contenuto in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak.

E’ inoltre fatto divieto a chiunque:

- di accendere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale;
- di utilizzare qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose, animali.

A tal proposito si evidenzia che il vigente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana", approvato con D. C. C. nr. 82 del 29/11/2004 e ss.mm.ii., all'art. 20 commi 6 e 7 espressamente recita:

- a) *"E' vietato usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. "gavettoni";*
- b) *E' vietato il consumo di bevande alcoliche ... (omissis) ...al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati".*

Inoltre la Associazione "Vecchia Loano", nell'ambito del programma dalla stessa gestito, deve garantire il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, confermata dalla Circolare della Prefettura di Savona prot. n. 15663 del 9.06.2017 e alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18-07-2018.

### **DISPONE**

- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla Associazione "Vecchia Loano", agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, Ambiente);
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza,
- l'informativa alla cittadinanza ed agli operatori di commercio a mezzo degli organi di stampa.
- che le forze pubbliche vigilino sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, nr. 1199.

IL SINDACO  
( Luca Lettieri)

